

## TASSE E PAGAMENTI

Il pagamento della tassa di possesso, definita dal Ministero delle Finanze tassa di iscrizione al Pubblico registro, è obbligatoria per tutti i veicoli a motore anche se non circolanti eccetto i ciclomotori, come si è detto. L'esenzione dal pagamento della tassa si può avere solo il veicolo in questione ha più di 30 anni ed è iscritto al registro dell'ASI che, all'atto dell'omologazione, rilascia una dichiarazione di esenzione da presentare agli uffici del Ministero delle Finanze per l'esonero. L'esonero è nominale e soggetto al vincolo dell'annuale iscrizione all'ASI. Un altro modo, piuttosto drastico, per non pagare l'imposta è la demolizione del veicolo con la consegna dei documenti al PRA. Questa pratica comporta però esclusione perenne dalla circolazione del veicolo e può essere attuata solo in 2 casi: quando il veicolo viene esportato in altra nazione oppure se si dichiara di utilizzare o collocare il veicolo su fondo privato. In altre parole se si dispone di un luogo dove poterlo tenere, dalla cantina al salotto di casa non fa differenza, può allora effettuare la "Cessazione della circolazione per l'utilizzo su fondo privato", ma per qualunque demolizione si devono pagare le spese al PRA, presentare la relativa domanda, l'imposta di bollo e allegare: la targa del veicolo, la carta di circolazione e il foglio complementare o CDP. Se non è possibile riconsegnare uno degli ultimi 3 documenti (targa, libretto e foglio complementare) occorre allegare una copia conforme (basta una fotocopia autenticata da un notaio) della denuncia di smarrimento o di distruzione, resa agli organi di Polizia. Esiste poi un'altra, estrema possibilità che è quella di rottamare il veicolo consegnandolo ad un demolitore che provvederà all'espletamento della pratica. Il documento di demolizione rilasciato dagli uffici del PRA a conclusione della pratica è da conservare, perché indispensabile qualora si volesse circolare nuovamente. Si sono verificati molti casi di motocicli radiati d'ufficio (soprattutto negli anni Ottanta, quando maggiormente si è accanita la mannaia del PRA) di cui il proprietario, non a conoscenza del fatto, ha continuato a pagare la tassa di possesso utilizzando normalmente la motocicletta ignaro della catastrofe. Solo in caso di vendita del mezzo, effettuando l'obbligatoria ricerca al PRA, si può venire a conoscenza della radiazione della moto. Cosa fare in questo caso? Purtroppo se non si può dimostrare, contrassegni alla mano, che i pagamenti sono stati tutti effettuati o quanto meno non sono mai passati più di 3 anni tra un pagamento e l'altro, non rimane che la nuova immatricolazione del mezzo radiato con la piccola soddisfazione di richiedere la restituzione dei pagamenti fatti. La cosa è possibile compilando l'apposito modulo al PRA indirizzando la domanda alla Regione e al Ministero delle Finanze. Quanto tempo passerà per avere la restituzione non è dato sapere; se però avete fretta di vendere la moto mettetevi il cuore in pace, aspettate fiduciosi e rimandate l'affare a tempi migliori. A scanso di equivoci ricordiamoci che il contrassegno dell'avvenuto pagamento della tassa di possesso deve essere conservato per 5 anni ma, a nostro avviso, è meglio custodirlo fino alla eventuale vendita del veicolo.